

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Comune di San Pietro Infine (C.F. 80008930614), in persona del l.r. p.t. dott. A. Vacca, con sede in San Pietro Infine alla via Strada Prov. Annunziata n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in calce rilasciata in conformità alla delibera di G.C. di conferimento di incarico prot. n. 34 del 30.06.2022, dall'avv. Clemente Manzo (MNZCMN79L15B715H) elettivamente domiciliato in Caserta alla via Ricciardi n. 15, il quale chiede che eventuali comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente numero di fax **0823/326956** o indirizzo di posta elettronica **clemente.manzo@pec.giuffre.it**.

CONTRO

Il **Ministero della Cultura**, in persona del l.r. p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi 12

NONCHÈ

Il **Comune di Ruviano**, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 04145950616, corrente in Corso Umberto I - Ruviano (CE) 81010

Il **Comune di Tortorella**, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 84001490659, corrente in Piazza Scipione Rovito, 1 84030 Tortorella (SA)

Il **Comune di Caselle in Pittari**, in persona del l.r. p.t., Partita IVA 00775940653, corrente in Viale Roma 3, 84030 Caselle in Pittari (SA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento prot. n. **MIC/MIC_SG_PNRR/24/05/2022/0017366-P**, adottato il 24.05.2022 e notificato in pari data, con cui il Ministero della Cultura comunicava al Comune di San Pietro Infine l'esclusione per inammissibilità formale dalla graduatoria per l'ottenimento di finanziamento nell'ambito del PNRR;

- dell'"avviso pubblico del 20.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” nella parte in cui ex artt. 4 co. 9, 7, 11 co. 10 non consente ai partecipanti di avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, per la mancata previsione nell’ambito del predetto avviso della clausola di soccorso istruttorio per le incompletezze documentali e irregolarità non sostanziali;

- del decreto prot. n. **SG/DSG_453_07/06/2022** del Segretario Generale del Ministero della Cultura Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – *NextGenerationEU*, avente ad oggetto l’approvazione dell’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2021, delle graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti conosciuto mediante consultazione del sito istituzionale senza alcuna comunicazione pervenuta alla pec dell’ente;

- del provvedimento prot. n. **MIC/MIC_SG_PNRR/10/06/2022/0020012-P** con cui il Ministero della Cultura conferma l’esclusione dalla graduatoria del Comune ricorrente;

- della graduatoria di merito dei progetti ammessi a finanziamento contrassegnato Allegato B: “Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse” mai comunicata al ricorrente a mezzo pec e acquisita mediante consultazione al sito ministeriale in data 27/06/22;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente al sub procedimento Allegato B, ad oggi non conosciuto e mai comunicato al comune ricorrente.

FATTO

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

Il Ministero della Cultura ha indetto la procedura concorsuale mediante l'avviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”* - Investimento 2.1: *“Attrattività dei borghi storici”*, finanziato dall'Unione Europea con il fondo Next Generation EU.

Il Comune di San Pietro Infine, presentava nella veste di Ente capofila con dichiarazione di soggetto aggregato il Comune di Presenzano, domanda prot. n. PNRR-M1C3-2.1-2021-001624 e prot. n. 2039160/22 del 15.03.2022 avente ad oggetto il finanziamento di un progetto a valere sulla misura 2 *“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”* del predetto avviso.

Il Ministero, giusta nota MIC/MIC_SG_PNRR/24/05/2022/0017366-P del 24.5.2022, riteneva di dover escludere, ex art. 7 co. 2 dell'avviso, la domanda dell'odierno ricorrente per la seguente motivazione: *“risulta allegata la sola delibera del comune proponente di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all'art. 4 co. 9 lett. D. Non risulta allegata la delibera del Comune aggregato.”*

L'Ente municipale, odierno ricorrente, ha formulato istanza di riesame in data 31/05/2022, le cui motivazioni sono state giudicate non condivisibili dal Ministero per il quale l'omissione documentale non poteva essere sanata per il tramite dell'istituto del soccorso istruttorio.

Ebbene i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e, di essi, se ne chiede l'annullamento alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS DI GARA - VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 NELLA PARTE IN CUI L'AVVISO PUBBLICO NON CONTEMPLA LA POSSIBILITÀ PER I PARTECIPANTI DI

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

AVVALERSI DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE IRREGOLARITÀ FORMALI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE DA SOTTOPORRE A FINANZIAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

Il provvedimento di esclusione adottato dal Ministero della Cultura è affetto da svariati profili di eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Dalla lettura del provvedimento in questa sede censurato emerge che l'Amministrazione ha escluso il Comune di San Pietro Infine, confermando tale esclusione anche successivamente alla presentazione in data 31/05/2022 di istanza di annullamento in autotutela da parte della P.A., con la motivazione che non era stata allegata la delibera del comune aggregato bensì solo la delibera del comune proponente.

Dai documenti allegati alla domanda di partecipazione, in ossequio al dettato dell'art. 4 co. 9 dell'avviso, l'ente proponente – odierno ricorrente, presentava la documentazione richiesta a pena di esclusione, ivi inclusa la convenzione sottoscritta con il Comune di Presenzano in data 14/03/2022, ente aggregato, da cui emergevano le reciproche obbligazioni trascritte nell'atto sinallagmatico, con l'eccezione della deliberazione del Comune aggregato, di cui alla **lettera d)** del medesimo articolo.

In ragione di quanto precede, il Comune di San Pietro Infine ha manifestato con la convenzione sottoscritta con il Comune di Presenzano, allegata alla domanda di partecipazione, **contrariamente alle ragioni carenti sotto il profilo motivazionale ed equivoche formulate nel provvedimento di esclusione del 24/05/2022**, la configurazione giuridica sottesa alla domanda di partecipazione alla richiesta di finanziamento, pertanto, la mancata allegazione della delibera di giunta comunale n. 19 regolarmente approvata in data 14/03/2022 (allegata al presente ricorso) non poteva costituire, in presenza della convenzione allegata, motivo di esclusione per mancanza di

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

un elemento essenziale, bensì, essa doveva rientrare nelle ipotesi di incompletezza documentale sanabile mediante il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Infatti, con la presentazione della convezione da parte del comune ricorrente e da cui risultava evidente la configurazione giuridica per la partecipazione al progetto, la mancata allegazione della delibera di Giunta Comunale n. 19, approvata precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento in data 14/03/2022, non costituiva mancanza di un elemento essenziale per impossibilità di ricondurre la paternità giuridica del progetto in capo al soggetto che aveva ritenuto di partecipare in forma aggregata, ma essa rappresentava solo una mera irregolarità per incompletezza documentale.

Ne consegue, dai fatti richiamati, che la *lex specialis* di gara in alcuna parte prevedeva per le mere irregolarità, irregolarità formali ed incompletezze documentali l'ammissione al soccorso istruttorio, frustando in tal modo, le prerogative partecipative dei concorrenti con un eccessivo rigore formalistico basato sulla locuzione "*a pena di esclusione*", imposta per sanzionare con provvedimento esclusivo anche le domande affette da incompletezze documentali con palese violazione del principio di matrice comunitaria del soccorso istruttorio nonché del *favor participationis*.

In particolare, la *lex specialis* ha violato, altresì, i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, non solo per non aver previsto in alcuna parte l'ammissione al soccorso istruttorio per le irregolarità non essenziali e le incompletezze documentali, bensì anche per le disposizioni di cui agli artt. 4 co.9, 7, 11 co.10, poste a pena di esclusione, nella parte in cui espressamente vietano la possibilità per i concorrenti del soccorso istruttorio per le incompletezze documentali.

Da ciò consegue che l'errore meramente formale, quindi, impedirebbe all'ente proponente di vedersi non solo finanziare un progetto eventualmente valido e coerente sotto l'aspetto della qualità e coerenza degli interventi proposti, ma addirittura neppure sottoporlo alla segreteria tecnica per dare seguito alla fase istruttoria e/o di verifica di ammissibilità, alla luce della comprova del requisito antecedente alla domanda di presentazione, come nel caso di specie, laddove il Comune di San Pietro Infine, ha

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

comunicato, in data 31/05/22, con istanza di annullamento in autotutela di aver conseguito l'approvazione della delibera di G.C. da parte del Comune di presenza – aggregato, in data 14.3.2022 e, quindi, precedentemente alla domanda di partecipazione.

Ed invero, **l'art. 4 co. 9** dispone che *«in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione: d. la delibera dell'organo competente di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione di tutti i Comuni aggregati).* Il successivo **art. 7, co. 2** rubricato *“Verifica di ammissibilità delle domande”* prevede: *“2. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 11 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1, così come le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile di cui al precedente articolo 3, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 8. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo pec al Comune proponente, singolo o capofila.”.*

Ancor più stringente ed illegittimo risulta il dettato **dell'art. 11 co.10** in forza del quale *«le domande di finanziamento non complete e/o non sottoscritte, ovvero recanti in allegato una proposta, documenti o dichiarazioni non completi e/o non sottoscritti, ovvero carenti della proposta, dei documenti o delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4 e, comunque, non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso, saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse a termini del precedente articolo 7».*”.

Sussisterebbe, in forza della previsione richiamata nel suo enunciato letterale, nel caso in esame, oltremodo, la violazione dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/90, atteso che la clausola previsionale delineata nell'ambito della *lex specialis* dall'Amministrazione sarebbe affetta da nullità, in quanto manca nell'ordinamento giuridico una norma che conferisce il potere discrezionale all'Amministrazione di declinare al soccorso istruttorio, di matrice euro-unitaria, anche per le irregolarità formali, non essenziali unitamente alle incompletezze documentali.

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

L'Amministrazione resistente, avrebbe potuto, nella fase di contraddittorio evocata dalla ricorrente, attivare il soccorso istruttorio e garantire, all'uopo, al Comune di San Pietro Infine, di documentare l'approvazione da parte del Comune di Presenzano – aggregato della delibera di giunta comunale.

In linea generale, la nullità colpisce le clausole con le quali l'amministrazione impone ai concorrenti determinati adempimenti o prescrizioni ai fini dell'ammissione alla procedura di concorso, che non trovano alcuna base giuridica nelle norme o in altre disposizioni di legge vigenti, prevedono cause di esclusione, comprese quelle che, pur non prevedendo espressamente, quale conseguenza, l'esclusione dalla domanda concorsuale, impongano adempimenti formali o introducano comunque norme di divieto.

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente non ha tenuto conto che la mancata previsione del soccorso istruttorio, di matrice comunitaria, non poteva essere totalmente escluso dalla *lex specialis* di gara e, pertanto, le clausole che apertamente lo escludevano, innanzi impugnate e contestate, sono da ritenersi nulle.

Risulta *ictu oculi* evidente, altresì, nel caso in esame, che la locuzione "a pena di esclusione" posta con rigido formalismo dalla P.A. senza individuare se era applicata coerentemente con le finalità da perseguire nell'ambito pubblicistico, ha posto l'Amministrazione resistente nella condizione, ci si ripete, di elaborare la *lex specialis* in difformità ai canoni della proporzionalità e della ragionevolezza.

Ragioni di chiarezza espositiva impongono di rilevare che il principio di proporzionalità, inteso quale limite all'azione delle istituzioni dell'Unione a quanto è strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, è al tempo stesso criterio di predisposizione degli atti normativi e amministrativi e parametro di valutazione degli stessi. Il principio di proporzionalità, nell'idea della Corte, rimane comunque un concetto duttile che si concretizza volta per volta in base agli scopi perseguiti dai Trattati ed il suo contenuto consiste nella idoneità e nella necessità come

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

fine ultimo del principio, come obiettivo che si persegue attraverso le scelte, siano esse legislative ovvero amministrative.

Accanto alla proporzionalità viene in rilievo il concetto di ragionevolezza. Il principio di ragionevolezza comprende a monte la valutazione dei fatti che hanno determinato la decisione legislativa e che perimetrano il bene della vita che si intende proteggere.

La ragionevolezza e la proporzionalità, quindi, non possono definirsi sinonimi ma sono in un rapporto di interdipendenza. Il legislatore – o l'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere – preliminarmente opera una indagine e una valutazione degli interessi. In secondo luogo, deve predisporre una misura che risponda all'interesse da perseguire e che abbia il corretto punto di bilanciamento tra interessi inevitabilmente confliggenti. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, in alcune pronunce, ha distinto i due concetti statuendo che “*what is necessary is more than what is desirable or reasonable*” (Dudgeon v. the United Kingdom, paragrafi 51-53).

Senza recedere dalle precedenti argomentazioni che, nel caso di specie, rivestono carattere assorbente, l'Amministrazione avrebbe dovuto per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale, pronunciandosi nella fattispecie in esame, applicare il soccorso istruttorio per le ragioni di seguito concepite.

In fattispecie analoga a quella in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto mutuare, nella stesura della *lex specialis* di concorso e nel comportamento procedimentale disatteso per le argomentazioni innanzi illustrate, quanto delineato **dall'ANAC con delibera n. 841 del 21 ottobre 2020** che ha stabilito: “... *il meccanismo del soccorso istruttorio opera anche nel caso di totale omissione di una dichiarazione richiesta dalla lex specialis “a pena di esclusione” dalla gara. Come chiarito dall'Autorità nella citata Determinazione n. 1/2015, il procedimento di soccorso istruttorio ha operato un'inversione radicale di principio rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 46 del d.lgs. 163/2006 (prima della modifica apportata dall'art. 39 del d.l. n. 90/2014), in base alla quale è divenuta generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che*

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.”.

Costituisce, infatti, un dato ormai pacifico nella giurisprudenza amministrativa, la necessità di dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (la completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai concorrenti), con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta non in presenza di una dichiarazione incompleta oppure omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito richiesto dalla *lex specialis*.

Come evidente, l'avviso pubblico sembrerebbe escludere *in toto* il ricorso, in favore dei partecipanti, all'istituto del soccorso istruttorio.

La giurisprudenza amministrativa con arresti costanti ha chiarito che vi è un obbligo assoluto e incondizionato delle amministrazioni a consentire la rettificazione e l'integrazione documentale come regola generale del diritto amministrativo, in particolare delle procedure comparative e di massa.

È quindi doveroso che il concorrente possa provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Ancor di più il principio è valido nel caso di specie, atteso che il Comune di San Pietro Infine ed il Comune di Presenzano sottoscrivevano ed allegavano – contrariamente a quanto dedotto dal Ministero nel provvedimento di esclusione del 24/05/22 – oltre alla delibera di G.C. del Comune di San Pietro Infine, la convenzione sottoscritta con il Comune di Presenzano – ente aggregato nel quale concordemente si dichiarava la reciproca volontà di partecipare in forma aggregata alla presentazione del progetto, individuando per l'effetto San Pietro Infine come ente proponente e capofila.

Soggiunge nella presente fattispecie, applicabile per analogia, il principio enunciativo dettato dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2014, n. 16** in materia di soccorso istruttorio: *“il fine perseguito dal legislatore con la disposizione in esame è*

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

quello di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali (ivi compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni), imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda".

Dal percorso storico argomentativo che ha caratterizzato la vicenda in esame, appare evidente dagli atti prodotti che se l'Amministrazione avesse concesso il soccorso istruttorio come sollecitato dal Comune ricorrente, avrebbe appreso dell'esistenza della delibera di G.C. del comune di Presenzano – aggregato, ovvero dell'approvazione della delibera testè richiamata da parte dell'organo giuntale, in data anteriore alla presentazione della domanda.

In conclusione l'Ecc.mo Collegio adito non potrà non convenire con l'odierna deducente sulla circostanza che le violazioni evidenziate nel corso delle presente trattazione e avvenute in sede di valutazione della domanda di partecipazione al finanziamento presentata dal Comune di San Pietro Infine, con convenzione sottoscritta in forma aggregata con il Comune di Presenzano (agli atti), prodotta dal ricorrente, hanno ingenerato significative alterazioni, approssimazioni e incongruenze sotto il profilo della correttezza procedimentale che ha condotto all'estromissione del finanziamento mediante il provvedimento adottato dalla P.A. quivi impugnato.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Sin da ora, si chiede a Codesto On. Tribunale Amministrativo Regionale secondo le previsioni del c.p.a. di disporre, ove lo ritenga opportuno, gli incumbenti istruttori tesi ad ordinare alla P.A. di riconvocare la Commissione esaminatrice al fine di vagliare, per le ragioni ampiamente illustrate, la proposta presentata dal Comune di San Pietro Infine, emendata da vizi formali, affinché il ricorrente possa anelare al bene della vita consistente nella possibilità, attraverso la valutazione della propria domanda di partecipazione, di essere inserito nella graduatoria della P.A., ad oggi illegittimamente e pregiudizievolemente preclusa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* emerge dai motivi richiamati nel ricorso introduttivo.

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile, rinvenibile nella circostanza che il Ministero abbia già approvato la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento e sono in corso di adozione i successivi e conseguenti atti all'assegnazione delle risorse.

L'omessa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati determinerebbe, per l'effetto, l'impossibilità per il Comune di San Pietro Infine, superando mediante il soccorso istruttorio il vaglio di regolarità formale, di sottoporre il progetto a valutazione, con opportunità di inserimento in graduatoria per la sua finanziabilità.

Ebbene, l'irregolarità formale dovuta alla mancata allegazione e/o produzione di un documento, ancorchè richiesto dalla *lex specialis* della procedura, costituisce ostacolo alla valutabilità nel merito della domanda progettuale, rappresentando una causa-clausola di esclusione eccessivamente afflittiva per il partecipante, che si vedrebbe escluso solo per mero errore formale.

Per cui, ai fini di una piena tutela dei diritti del ricorrente, nell'attesa della definizione del giudizio, si rende necessaria una sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*, così disporre:

- in via principale, annullare i provvedimenti impugnati e accogliere il presente ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, ritenendo illegittima l'esclusione dalla graduatoria per mero errore formale come dai motivi prospettati nel libello introduttivo;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole incorporate dalle disposizioni di cui agli artt. 4 co.9, 7, 11 co.10, così come contestate nel presente ricorso per violazione dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/90 e per aver la *lex specialis* in alcuna parte previsto l'introduzione del soccorso istruttorio;
- in ogni caso, ordinare all'Amministrazione resistente, ovvero alla Commissione /Segreteria Tecnica, di esaminare la domanda progettuale del ricorrente emendata dai vizi formali sollevati;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

AVV. CLEMENTE MANZO
VIA RICCIARDI N. 15 – 81100 CASERTA
VIA TOMMASO CARAVITA N. 10 – NAPOLI
TEL E FAX 0823 326956
pec: clemente.manzo@pec.giuffre.it

Ai sensi del T.U. n. 115/2002 si dichiara che il valore del contributo unificato da versare per la richiesta di ammissione al finanziamento per i comuni entro i cinquemila abitanti indetta dal Ministero della Cultura è soggetto al pagamento della somma di euro 650,00 (seicento/50 euro)

Caserta, 20.07.2022

Avv. Clemente Manzo